



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO N. 65/2019

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER LA RACCOLTA DEI TARTUFI NEL PARCO E SCHEMA AVVISO PUBBLICO. APPROVAZIONE.

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **27** del mese di **novembre** alle ore 16:00 presso la sede dell'Ente Parco nazionale dell'Alta Murgia in Gravina in Puglia alla Via Firenze n. 10, previa regolare convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Ente, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 0000283 del 21/12/2015, nelle persone dei Signori:

Francesco Tarantini – Presidente
Pasquale Chieco
Fabrizio Baldassarre
Michele Della Croce
Nicola Dilerma
Antonio Masiello
Maria Cecilia Natalia
Cesareo Troia

Presente	Assente
X	
	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	

Collegio dei Revisori dei Conti

Rosa Calabrese - Presidente
Marta Ranieri
Francesco Meleleo

Presente	Assente
	X
	X
	X

Assistono con funzioni di Segretario il Direttore dell'Ente, Prof. Domenico Nicoletti e di Verbalizzante la Dott.ssa Annabella Digregorio;



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Il Consiglio Direttivo,

PREMESSO che:

- all'interno del territorio del Parco la raccolta dei tartufi e di altri prodotti della vegetazione spontanea, è consentita nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali, degli usi civici e delle consuetudini locali, salve diverse disposizioni adottate dall'Ente;

PRESO ATTO che:

- con la Legge Regionale n. 8 del 23/03/2015 recante la "Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei funghi ipogei freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. "Applicazione della legge 16 dicembre 1985 n. 752, legge 17 maggio 1991 n. 162 e legge 30 dicembre 2004 n. 311 art. 19 comma 109", la Regione Puglia ha adottato la relativa disciplina;

- l'art. 4 c.1 della suddetta Legge regionale dispone "La Regione Puglia, d'intesa con gli organismi di gestione dei parchi nazionali e regionali, determina, entro il 20 settembre di ogni anno, modalità e tempi per esercitare la ricerca e la raccolta di tartufi nelle aree ricomprese negli ambiti amministrativi degli enti parco nazionali e regionali, stabilendo il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate. Il numero di tali autorizzazioni è determinato in relazione alla necessità di non alterare gli ecosistemi che caratterizzano le aree di raccolta. Sulla base di quanto stabilito nella determinazione regionale, gli Enti gestori delle aree protette rilasciano apposita autorizzazione per l'esercizio della ricerca e raccolta di tartufi nelle aree ricomprese nei rispettivi ambiti amministrativi";

- La L.R. n. 33 del 05 luglio 2019, di modifica del comma 2 dell'art. 4 della L. R. n. 8 del 23/03/2015, ha aggiunto, dopo le parole "nei rispettivi ambiti amministrativi", le seguenti: "assicurando priorità ai residenti in tali ambiti";

- Con Deliberazione di C.D. n. 04/2019, questo Ente in merito alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca e raccolta dei tartufi per l'annata 2018/19:

- Ha confermato l'operato dell'Ente relativo alle modalità di rilascio delle autorizzazioni alla ricerca e raccolta dei tartufi per l'annata 2018/19, con particolare riguardo all'applicazione del principio di priorità per i residenti nei comuni del Parco, giusto quanto esposto e motivato in premessa;

- Si è riservato a partire dall'annata 2019-20 e nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco, la definizione di una disciplina di dettaglio per il rilascio di autorizzazioni per la ricerca e raccolta di tartufi all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, che tenga conto della disciplina richiamata in premessa e che preveda, peraltro, l'esazione di diritti a favore dell'Ente per il rilascio delle autorizzazioni, anche in recepimento della legge di bilancio dello Stato 2019 (Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018);

- A seguito di apposito incontro in Regione Puglia di cui al verbale allegato, si è concordato in sede preventiva e tecnica che per l'anno 2019 il numero delle autorizzazioni resta 70 per il periodo 30 ottobre al 30 settembre 2020 per il territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia oltre che



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

concordare sulla necessità di produrre uno studio su basi scientifiche che orienti le decisioni in ordine al numero ed alle modalità di tali autorizzazioni in relazione alla necessità di non alterare gli ecosistemi che caratterizzano le aree di raccolta;

- Nella stessa sede il Parco ha avanzato l'ipotesi sul piano tecnico di farsi carico di tale studio per il territorio di quest'area naturale protetta e dei relativi costi ferma restando la congiunta condivisione degli obiettivi che lo studio si prefigge di realizzare, concordando sulla possibilità che per l'anno in corso di modificare il numero di autorizzazioni, qualora lo studio scientifico produca in tempo utile risultati in tale direzione;

- Nell'occasione si è inoltre concordato di applicare il principio della rotazione per il successivo anno alternativamente all'applicazione del sorteggio, qualora il numero delle domande fosse superiore al numero massimo stabilito di autorizzazioni;

CONSIDERATO che:

- la ricerca e la raccolta di tartufi all'interno del territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia sono consentite esclusivamente nelle zone B, C, e D come individuate dal Piano del Parco, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla Legge Quadro 6.12.1991, n.394, nonché di quanto previsto dal Piano per il Parco e dalla L. R. n° .8/2015 sue modifiche ed integrazioni;

- l'attività di ricerca e raccolta di tartufi è consentita, previa autorizzazione dell'Ente, esclusivamente ai titolari di tesserino di idoneità alla ricerca e alla raccolta in corso di validità, i quali sono comunque tenuti al rispetto delle limitazioni e delle regole stabilite dalle vigenti normative della Regione Puglia e delle loro applicazioni in sede locale;

- gli interessati alla ricerca e raccolta sono tenuti a richiedere preventivamente l'autorizzazione all'Ente Parco per l'anno solare in corso, che può prescrivere specifici limiti e condizioni all'esercizio dell'attività. Nella richiesta di autorizzazione, secondo apposito fac-simile, dovranno essere indicati i dati anagrafici, la residenza e il numero di licenza regionale, le località che si intendono frequentare per la ricerca e raccolta, nonché il libretto sanitario del cane in regola con la normativa vigente in materia di identificazione e con i trattamenti vaccinali (richiami annuali) e antiparassitari (trattamenti semestrali) certificati;

- rilascio dell'autorizzazione può, con apposito provvedimento dell'Ente, essere subordinato al pagamento di oneri istruttori e diritti a favore dell'Ente ed, eventuale, di un contributo, il cui ammontare verrà determinato con il medesimo provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 della legge n. 394/1991 e 3 del D.P.R. 10 marzo 2004 istitutivo dell'Ente, a destinarsi esclusivamente al finanziamento dello studio su basi scientifiche e il monitoraggio dell'attività di prelievo e della produttività tartufigola delle aree naturali vocate, nonché interventi di salvaguardia e di conservazione della natura;

- L'Ente Parco si riserva in ogni caso la facoltà, per particolari esigenze di tutela ambientale ed in considerazione della disponibilità della risorsa tartufigola, di limitare temporaneamente il quantitativo ammissibile di raccolta di singole specie nonché l'accesso in determinate aree e/o stabilire il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili;

- Resta fermo quanto disciplinato all'art. 3, c.1, lett. b) del dell'Allegato A al D.P.R. del 10/03/2004, che consente, anche in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1993, n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione di funghi epigei freschi e conservati), il pascolo e la raccolta di funghi e di altri prodotti della vegetazione spontanea, nel rispetto delle vigenti normative, degli usi civici e delle consuetudini locali;

- l'accertamento da parte delle competenti autorità, delle violazioni alle prescrizioni ed ai divieti



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

inerenti l'esercizio dell'attività in parola comportano l'automatica sospensione del provvedimento autorizzativo, nonché l'automatica decadenza dello stesso dalla data in cui detto;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore sulla scorta delle istruttorie e dei pareri dei Responsabili degli Uffici competenti in merito alla regolarità amministrativa, tecnica e contabile dell'atto;

VISTI

- La Legge quadro sulle aree protette n. 394/91;
- Il DPR 10.03.2004 Istitutivo dell'Ente Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
- La Legge Regionale n.8/2015;
- La Legge Regionale n. 33 del 05 luglio 2019;

DELIBERA

1. **Le premesse sono parte integrante della presente deliberazione.**
2. **DI CONFERMARE**, quanto stabilito nella Deliberazione di C.D. n. 04/2019, richiamata in premessa;
3. **DI PRENDERE ATTO** del verbale allegato, in sede preventiva e tecnica che per l'anno 2019;
4. **DI PROPORRE** all'Amministrazione regionale la costituzione del comitato tecnico per il monitoraggio delle attività inerenti la raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi, come previsto all'art. 22, c. 2, della L.R. n. 43/2015, oltre che la redazione di uno studio finalizzato a verificare, all'interno del territorio del Parco, possibili incidenze sugli ecosistemi delle aree di raccolta ed a monitorare il patrimonio micologico, anche al fine di dare attuazione alle previsioni di cui all'art. 4, c.1 della citata Legge Regionale;
5. **DI RISERVARSI** con successivo atto e attraverso apposite consultazioni, ogni ulteriore decisione di merito a seguito dell'emanazione della Determina Dirigenziale in applicazione art. 4 "Raccolta in aree naturali protette" della citata L.R. n.8/2015 e sue modifiche ed integrazioni;
6. **DI INCARICARE** il Direttore per tutti gli atti inerenti e consequenziali;
7. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ai sensi dell'art. 21 della L. 394/91.
8. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line dell'Ente

LIMITE INFERIORE DELLA DELIBERAZIONE - EVENTUALI AGGIUNTE VANNO CONSIDERATE NULLE

Letto confermato e sottoscritto

Il Direttore
Prof. Domenico Nicoletti

Il Presidente
Francesco Tarantini



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

ALLEGATO ISTRUTTORIE E PARERI

Premesso che:

- all'interno del territorio di questo Parco la raccolta dei tartufi e di altri prodotti della vegetazione spontanea, è consentita nel rispetto delle vigenti normative nazionali e regionali, degli usi civici e delle consuetudini locali, salve diverse disposizioni adottate dall'Ente;

- Con la Legge Regionale n. 8 del 23/03/2015 recante la "Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei funghi ipogei freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. "Applicazione della legge 16 dicembre 1985 n. 752, legge 17 maggio 1991 n. 162 e legge 30 dicembre 2004 n. 311 art. 19 comma 109", la Regione Puglia ha adottato la relativa disciplina;

- l'art. 4 c.1 della suddetta Legge regionale dispone "La Regione Puglia, d'intesa con gli organismi di gestione dei parchi nazionali e regionali, determina, entro il 20 settembre di ogni anno, modalità e tempi per esercitare la ricerca e la raccolta di tartufi nelle aree ricomprese negli ambiti amministrativi degli enti parco nazionali e regionali, stabilendo il numero massimo delle autorizzazioni che possono essere rilasciate. Il numero di tali autorizzazioni è determinato in relazione alla necessità di non alterare gli ecosistemi che caratterizzano le aree di raccolta. Sulla base di quanto stabilito nella determinazione regionale, gli Enti gestori delle aree protette rilasciano apposita autorizzazione per l'esercizio della ricerca e raccolta di tartufi nelle aree ricomprese nei rispettivi ambiti amministrativi";

- con Determinazione del Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari della Regione Puglia n. 174 del 09/10/2018, relativa all'applicazione dell'art. 4 della succitata legge regionale, è stato stabilito che il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili all'interno di questo Parco per il periodo 30 ottobre 2018 – 30 settembre 2019 non deve essere superiore a 70, al fine di non determinare incidenze sugli ecosistemi naturali;

- Pertanto per richiedere ed ottenere l'autorizzazione alla ricerca e raccolta dei tartufi, nei territori delle aree protette nazionali i richiedenti devono presentare domanda secondo le modalità proposte dal gestore dell'area protetta, che prevedono: istanza in bollo corredata di copia del documento di riconoscimento, del tesserino di raccolta conseguito a seguito di esami con esito positivo, rilasciato ai sensi della L.R. n. 8/2015, e copia dei certificati d'iscrizione all'anagrafe canina degli animali coinvolti nella ricerca;

A tal fine, con Determinazione Dirigenziale n. 236/2018 del 12/11/2018, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente in data 14/11/2018, allegata alla presente, si è preso atto della sopra richiamata Det. Dir. della Regione Puglia n. 174 del 09/10/2018, è stato approvato l'avviso pubblico e uno schema di istanza e di autorizzazione (redatto secondo lo schema approvato con Determinazione n. 174 del 09/10/2018 della R.P.);

- con la predetta Determinazione Dirigenziale n. 236/2018 del 12/11/2018 è stato altresì stabilito che:

a) per esigenze dell'Ente e per un corretto rilascio delle 70 autorizzazioni, la documentazione richiesta venisse trasmessa agli uffici dell'Ente per via telematica secondo la modulistica presente



parco nazionale®
dell'**alta murgia**

sul sito istituzionale all'indirizzo: www.parcotaltamurgia.gov.it e che il ritiro delle autorizzazione effettuato personalmente dai richiedenti muniti di documento di riconoscimento in corso di validità e di marca da bollo da apporre sul provvedimento;

b) Qualora il numero d'istanze, regolarmente presentate secondo le modalità stabilite nell'avviso, fosse superiore al numero di 70 stabilito, si procederà al sorteggio in seduta pubblica di 70 istanze, come fissato per il giorno 26/11/2018.

Nelle more, con Delibera del Consiglio Regionale n. 234 del 13/11/2018 pubblicata nella sezione atti consiliari del Sito web del Consiglio regionale della Puglia, sono state approvate delle modifiche alla L.R. 8/2015; in particolare il disposto dell'art. 4, c.2, espressamente richiamato nella Det. Dir. n. 236/2018 di questo Ente, è stato così modificato: dopo le parole "nei rispettivi ambiti amministrativi", sono state aggiunte le seguenti: "assicurando priorità ai residenti in tali ambiti";

Considerato che il numero delle istanze pervenute nei termini è stato pari a n. 143 e quindi superiore ai n. 70 posti stabiliti, il giorno 26 novembre alle ore 12:30, presso e nella sala conferenza dell'Ente, si è provveduto al sorteggio dei nominativi delle persone da autorizzare alla raccolta dei tartufi.

Su segnalazione di un istante delle modifiche apportate alla L.R. n. 8/2015 con Delibera del Consiglio Regionale n. 234 del 13/11/2018, in particolare della modifica all'art. 4, c.2, della stessa per cui occorre assicurare la priorità proprio perché residenti nel territorio, in sede di sorteggio in forza del predetto provvedimento regionale e preso atto che sono pervenute 38 istanze da parte dei residenti nel territorio del Parco, si è proceduto al sorteggio dei soli 32 non residenti nel territorio di questo Parco.

Si è dato altresì atto che qualora da ulteriori verifiche della documentazione presentata dai sorteggiati e residenti dovessero essere riscontrate anomalie o irregolarità tali da portare all'esclusione si procederà ad ulteriori sorteggio pubblico per l'assegnazione dei posti rimasti vacanti.

Si precisa che la Determinazione Dirigenziale n. 236/2018 del 12/11/2018, che fa espresso richiamo all'art. 4 della L. 8/2015, è stata pubblicata all'albo pretorio di questo Ente in data 14/11/2018, il giorno successivo alla Delibera del Consiglio Regionale n. 234 del 13/11/2018 di modifica del predetto articolo 4.

Con nota prot. n. 6095 del 14/12/2018 l'Associazione Nazionale Tartufai italiani – Regione Puglia ha inoltrato una diffida per l'annullamento in autotutela e richiesta di accesso agli atti, allegata alla presente.

Pur essendo questo Parco nazionale assoggettato alle norme dello Stato in materia di tutela ambientale, ha comunque inteso, in sede di sorteggio, far propria la modifica di cui all'art. 4, c.2, della L.R. n. 08/2015, apportata con Delibera del Consiglio Regionale n. 234 del 13/11/2018.

L'Ente, stante la confusione di norme ovvero la dubbia interpretazione delle stesse, non ha rilasciato le autorizzazioni per la ricerca e raccolta tartufi.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Successivamente l'Associazione Nazionale Tartufai italiani fa ricorso al TAR PUGLIA che sospende "il verbale della selezione".

Con Legge di Bilancio n. 67 del 28/12/2018, pubblicata sul BURP n. 131 del 31/12/2018, la Regione Puglia, all'art. 81, ha soppresso le modifiche apportate all'art. 4, c.2 della L.R., n. 8/2015, eliminando così la priorità ai residenti negli ambiti per il rilascio delle autorizzazioni.

Con Deliberazione di C.D. n. 04/2019, questo Ente a riguardo:

- Ha confermato l'operato dell'Ente relativo alle modalità di rilascio delle autorizzazioni alla ricerca e raccolta dei tartufi per l'annata 2018/19, con particolare riguardo all'applicazione del principio di priorità per i residenti nei comuni del Parco, giusto quanto esposto e motivato in premessa;

- Si è riservato a partire dall'annata 2019-20 e nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco, la definizione di una disciplina di dettaglio per il rilascio di autorizzazioni per la ricerca e raccolta di tartufi all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, che tenga conto della disciplina richiamata in premessa e che preveda, peraltro, l'esazione di diritti a favore dell'Ente per il rilascio delle autorizzazioni, anche in recepimento della legge di bilancio dello Stato 2019 (Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018);

Nelle more, nella bozza di Regolamento trasmessa al MATTM lo scorso giugno 2019, ed a seguito di confronto con lo stesso Ministero, a riguardo è stata formulata la seguente disciplina:

ART. 24. Raccolta di funghi epigei ed ipogei ed altri prodotti del sottobosco

1. La raccolta dei funghi epigei ed ipogei è consentita nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

2. Nelle zone A la raccolta dei funghi ipogei ed epigei è vietata. E' altresì vietata nelle aree oggetto di imboschimento e nelle aree percorse da incendi prima che siano trascorsi dodici mesi dall'evento.

3. Nelle zone B, C e D è consentita la raccolta di funghi epigei; la raccolta dei funghi ipogei (tartufi) è consentita, previa autorizzazione dell'Ente, ai titolari di tesserino regionale di raccolta.

4. Nel territorio del Parco:

a) E' consentita solo la raccolta di esemplari che presentano tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permetterne il riconoscimento.

b) E' vietata la raccolta dei funghi decomposti e di quelli tossici, nonché il danneggiamento o la distruzione di qualunque specie.

c) E' vietata la raccolta di funghi nelle ore notturne comprese tra un'ora dopo il tramonto e un'ora prima della levata del sole.

5. Ai minori di anni 14 non è consentita la raccolta dei funghi; ai minori di età superiore ai 14 anni, è consentita la raccolta dei funghi purché accompagnati da soggetti autorizzati e sotto la loro responsabilità e, tale raccolta, concorre a formare il quantitativo giornaliero personale di raccolta consentito all'accompagnatore.

6. Per la raccolta dei funghi epigei:

a) è vietato l'uso di rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del terreno ed il micelio fungino;

b) è vietato l'uso di sacchetti e buste di plastica. I funghi epigei devono essere riposti in contenitori a rete o cesti, aerati ed idonei a garantire la diffusione delle spore.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

c) L'Ente Parco stabilisce o limitare con apposito provvedimento il quantitativo massimo giornaliero prelevabile, eventualmente, distinguendolo in relazione alle diverse zone di Piano; il suddetto quantitativo non può eccedere i 4 chili.

7. Per la ricerca e raccolta dei funghi ipogei:

a) L'autorizzazione di cui al comma 3 ha validità annuale ed è concessa dall'Ente mediante avviso pubblico. L'Ente stabilisce annualmente, d'intesa con la Regione Puglia, il numero massimo di autorizzazioni alla raccolta che possono essere rilasciate. Qualora il numero d'istanze pervenute fosse superiore al numero stabilito, l'Ente procederà al sorteggio pubblico, nel rispetto della successiva lett. b).

b) L'Ente dà priorità ai residenti nei Comuni del Parco, riservando, a questi, un numero di autorizzazioni, almeno pari ai due terzi del numero stabilito. Per la restante parte e, qualora il numero di istanze dei residenti sia inferiore alla quota stabilita, il sorteggio potrà essere esteso anche ai residenti negli altri comuni della Regione Puglia. Qualora, a seguito di tale sorteggio risultino disponibili quota parte dei nulla osta concedibili si potrà ammettere al sorteggio anche i cittadini italiani dotati di permesso regionale ed, in subordine, anche quelli dell'Unione Europea, qualora dotati di titolo considerato equipollente al permesso regionale.

c) Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 2 è subordinato al pagamento di un contributo stabilito dall'Ente Parco con apposito provvedimento, con il quale possono essere previste eventuali esenzioni.

d) L'Ente Parco nell'avviso di cui al c.7, lett.a) stabilisce ogni anno, le modalità, i tempi ed il quantitativo massimo giornaliero prelevabile, eventualmente, distinguendolo, anche, in relazione alle diverse zone di Piano; il suddetto quantitativo non può superare un chilo.

e) L'Ente Parco si riserva la facoltà, con specifici provvedimenti, di vietare e/o limitare la raccolta per periodo, quantità, modalità e numero di utenze in relazione a particolari e motivate esigenze di carattere protezionistico.

f) I proventi eventualmente derivanti dal rilascio delle autorizzazioni alla raccolta sono destinati al finanziamento dell'attività di sorveglianza e monitoraggio sul patrimonio micologico del Parco.

g) In sede di richiesta di autorizzazione alla raccolta di funghi ipogei l'istante può richiedere, contestualmente, l'autorizzazione all'introduzione di massimo due cani per l'attività di ricerca dei tartufi producendo idonea certificazione che ne attesti la regolarità con i trattamenti vaccinali, incluso il cimurro, (richiami annuali) ed antiparassitari (trattamenti semestrali), come da apposito libretto sanitario. In ogni caso i suddetti cani da ricerca, anche qualora non si trovino a guinzaglio, devono trovarsi sotto il costante e diretto controllo del loro conduttore e muniti di collare.

h) Nella raccolta dei funghi ipogei deve essere impiegato "vanghetto" o "venghella" o dello "zappetto", con lama inamovibile dal manico, di lunghezza non superiore a 15 cm e larghezza in punta non superiore a 8 cm, tale punta deve essere rototeggiante in modo da non danneggiare l'apparato radicale delle piante. Lo scavo con apposito attrezzo deve essere limitato al punto ove il cane lo ha iniziato e la buca, dopo la raccolta, deve essere riempita.

8. Al fine di valutare l'entità e la qualità delle risorse fungine disponibili e il relativo carico di prelievo, l'Ente Parco può limitare temporaneamente l'accesso in determinate aree o adottare misure più restrittive funzionali alla tutela di habitat e specie vegetali.

9. L'accertamento delle violazioni alle prescrizioni ed ai divieti inerenti l'esercizio dell'attività di cui al presente articolo comportano l'automatica sospensione dell'autorizzazione del Ente Parco, ove prevista, e di quella regionale, nonché l'automatica decadenza degli stessi dalla data in cui detto



parco nazionale°
dell'**alta murgia**

accertamento diviene definitivo. In caso di recidiva, nelle violazioni di cui trattasi, viene interdetto il rilascio del nulla osta per la durata di due anni.

Il predetto Regolamento del Parco tuttavia non è al momento approvato.

Con L.R. n. 33 del 05 luglio 2019 al comma 2 dell'art. 4 della L. R. n. 8 del 23/03/2015, dopo le parole "nei rispettivi ambiti amministrativi", sono state aggiunte le seguenti: "assicurando priorità ai residenti in tali ambiti".

A seguito dell'incontro convocato dalla competente Sezione del Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia, in data 05/11/2019, come trasmesso con nota prot. n. 11127 del 12/11/2019, è stato stabilito il numero di autorizzazioni da rilasciare all'interno di questo Parco è stabilito in 70 e sono state definite le modalità di rilascio delle autorizzazioni.

Alla luce di quanto sopra, in particolare degli indirizzi dati dall'Ente con D.C.D. n. 04-2019, peraltro confermati dalla recente modifica alla L.R. n. 08/2015 (L.R. n. 33 del 05 luglio 2019) che dà priorità ai residenti, e nelle more dell'approvazione del Regolamento del Parco, i cui contenuti sono già stati condivisi con gli uffici ministeriali in via informale, occorre definire i *criteri per la valutazione delle istanze e modalità di raccolta di funghi ipogei all'interno del Parco Nazionale dell'Alta Murgia*, che tenga conto della disciplina richiamata in premessa, del sopra citato verbale del 05/11/2019, e che preveda, peraltro, l'esazione di diritti a favore dell'Ente per il rilascio delle autorizzazioni, anche in recepimento della legge di bilancio dello Stato 2019 (Supplemento ordinario n. 62 della Gazzetta ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018).

In proposito, e per ulteriori chiarimenti, "analogia istituzionale" e supporto alla decisione, si riportano le disposizioni assunte dal Parco Nazionale dell'"Majella" in materia con specifica Deliberazione:

-La ricerca e la raccolta di tartufi, di qualunque specie, all'interno del territorio del Parco, è subordinata agli obiettivi di conservazione generale e di equilibrio ecosistemico stabiliti dal Piano del Parco per le Singole zone;

L'Ente Parco stabilisce annualmente il limite massimo di autorizzazioni rilasciabili e dei quantitativi giornalieri prelevabili pro capite, sulla base di un monitoraggio periodico degli obiettivi di conservazione generale e di equilibrio ecosistemico stabiliti dal Piano del Parco per le singole zone;

La ricerca e la raccolta di tartufi all'interno del territorio del Parco Nazionale della Majella sono consentite esclusivamente nelle zone B, C, e D come individuate dal Piano del Parco, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge quadro 6.12.1991, n.394, nonché di quanto previsto dal Piano per il Parco e dalla L. R. n° 66 del 21.12.2012;

L'attività di ricerca e raccolta dei tartufi nelle zone A e nelle zone B, C e D ricadenti all'interno delle Riserve Naturali dello Stato è consentita esclusivamente per documentate attività di ricerca scientifica istituzionale, previa autorizzazione rilasciata dall'Ente Parco;

La ricerca e la raccolta possono essere svolte esclusivamente dai titolari di tesserino d'idoneità alla raccolta in corso di validità, i quali sono comunque tenuti al rispetto delle limitazioni e delle regole stabilite dalle vigenti normative della regione Abruzzo e delle loro applicazioni in sede locale, oltre che dai conduttori di fondi a qualsiasi titolo che si riservano il diritto di raccolta secondo quanto stabilito negli art. 9, 20 e 24 della L.R. n° 66 del 21.12.2012;



parco nazionale®
dell'**alta murgia**

Gli interessati alla ricerca e raccolta sono tenuti a richiedere preventivamente l'autorizzazione all'Ente Parco per l'anno solare in corso, che può prescrivere specifici limiti e condizioni all'esercizio dell'attività. Nella richiesta di autorizzazione, secondo il fac-simile allegato alla presente delibera, dovranno essere indicati i dati anagrafici, la residenza e il numero di licenza regionale, le località che si intendono frequentare per la ricerca e raccolta, nonché il libretto sanitario del cane in regola con la normativa vigente in materia di identificazione e con i trattamenti vaccinali (richiami annuali) e antiparassitari (trattamenti semestrali) certificati; La richiesta di autorizzazione può essere presentata presso le sedi legale ed operativa dell'Ente Parco;

Il rilascio dell'autorizzazione può, con apposito provvedimento dell'Ente, essere subordinato al pagamento di una quota, il cui ammontare verrà determinato con il medesimo provvedimento ai sensi e per gli effetti degli artt. 16 della legge n. 394/1991 e 3 del D.P.R. OS.G6.1995, che sarà destinata dall'Ente esclusivamente a finanziare il monitoraggio dell'attività di prelievo e della produttività tartuficola delle aree naturali vocate, nonché interventi di salvaguardia e di conservazione della natura.

L'Ente Parco si riserva la facoltà, per particolari esigenze di tutela ambientale ed in considerazione della disponibilità della risorsa tartuficola, di limitare temporaneamente il quantitativo ammissibile di raccolta di singole specie nonché l'accesso in determinate aree e/o stabilire il numero massimo delle autorizzazioni rilasciabili;

Restano salvi i diritti collettivi e gli usi civici di tartufatico delle collettività locali, che sono esercitati nel rispetto delle limitazioni e delle regole stabilite dalle vigenti normative della Regione Abruzzo e delle consuetudini locali;

L'accertamento da parte delle competenti autorità, delle violazioni alle prescrizioni ed ai divieti inerenti l'esercizio dell'attività in parola comportano l'automatica sospensione del provvedimento autorizzativo, nonché l'automatica decadenza dello stesso dalla data in cui detto accertamento diviene definitivo; in caso di recidiva, nelle violazioni di cui trattasi, viene interdetto il rilascio dell'autorizzazione per la durata di due anni.

Di trasmettere la presente deliberazione al Coordinamento Territoriale Ambientale del Corpo Forestale dello Stato di competenza.

Tale istruttoria di supporto alla decisione, nel rispetto delle decisioni già assunte dall'Ente (Delibera e Regolamento) e delle indicazioni intervenute in sede di Verbale Regionale del 05/11/2019, come trasmesso con nota prot. n. 11127 del 12/11/2019.

Ragioni giuridiche:

- L.R. n. 08/2015, come modificata con L.R. n. 33 del 05 luglio 2019;
- Legge quadro sulle Aree Protette n.394/91;
- D.P.R. 10/03/2004;
- Piano per il Parco;
- Statuto dell'Ente;

Riferimenti altri atti dell'Ente:

- D.C.D. dell'Ente n. 04-2019;
- verbale d'incontro con i competenti uffici regionali del 05/11/2019.



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

Per la REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

SERVIZIO AFFARI GENERALI Funzionario Amministrativo Giuridico

Dott.ssa Annabella Digregorio

Il Responsabile.....

Per la REGOLARITA' TECNICA

SERVIZIO TECNICO Funzionario Tecnico

Arch. Mariagiovanna Dell'Aglio

Il Responsabile.....

Per la REGOLARITA' CONTABILE

SERVIZIO FINANZIARIO Funzionario Amministrativo Contabile

Dott.ssa Maria Rosaria Savino

Il Responsabile.....

Visti i pareri istruttori Si esprime parere favorevole

...

Il Direttore



parco nazionale*
dell'**alta murgia**

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line dell'Ente Parco in data 10/12/2019 e vi rimarrà per giorni 15.
Gravina di Puglia lì, 10/12/2019

IL SEGRETARIO
f.to Prof. Domenico Nicoletti

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI

Dott.ssa Annabella Di Gregorio

Per copia conforme all'originale per uso Amm.vo
Gravina di Puglia lì,

IL SEGRETARIO
Prof. Domenico Nicoletti

La presente deliberazione è stata trasmessa al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare con nota prot. n. _____ del _____.

Il Funzionario Istruttore
Maria BARTOLOMEO



**REGIONE
PUGLIA**



REGIONE PUGLIA

Prot. AOO

155.12/11/19 n. 1127

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVIL
RURALE ED AMBIENTALE**

**SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIEI
AGROALIMENTARI**

PARCO NAZIONALE ALTA MURGIA
Protocollo N. 5238 ARRIVO
Data 13-11-2019 - Ora 11:22:29



Regione Puglia
Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana,
Opere
Pubbliche, Ecologia e Paesaggio
Sezione Tutela e Valorizzazione del
Paesaggio
Servizio Parchi e Tutela della
Biodiversità
Sede
[dipartimento.mobilitaqualurboppubbpa
esaggio@regione.puglia.it](mailto:dipartimento.mobilitaqualurboppubbpa
esaggio@regione.puglia.it)

Parco Nazionale ALTA MURGIA
Gravina in Puglia
info@parcoaltamurgia.it

Parco Nazionale del Gargano
Monte Sant'Angelo
info@parcogargano.it

PNR Bosco Incoronata
Comune di Foggia
direttoreparco@comune.foggia.it

PNR Isola di S. Andrea e litorale di
Punta Pizzo
Comune di Gallipoli
[giuseppe.cataldi@comune.gallipoli.le.i
t](mailto:giuseppe.cataldi@comune.gallipoli.le.i
t)

PNR Litorale di Ugento
Comune di Ugento
info@parcolitoralediugento.it

PNR Bosco e Paludi di Rauccio
Comune di Lecce
vincenzo.delucia@comune.lecce.it

PNR Lama Balice
Comune di Bari
Comune di Bitonto
Area Metropolitana di Bari
fluisi@provincia.ba.it
v.campanaro@comune.bari.it

PNR Porto Selvaggio e Palude del
Capitano
Comune di Nardò
piero.formoso@comune.nardo.le.it

PNR Costa Otranto – S. Maria di Leuca e
Bosco di Tricase
info@parcootrantoleuca.it
PNR Dune costiere
da Torre Canne a Torre S. Leonardo
info@parcodunecostiere.org
direttore@parcodunecostiere.org
presidente@parcodunecostiere.org

PNR Fiume Ofanto
Provincia Barletta – Andria – Trani
ufficio.presidenza@provincia.bt.it

PNR Terra delle Gravine
Provincia di Taranto
parcogravine@provincia.ta.it
antonio.monaco@provincia.ta.it
filippo.bellini@provincia.ta.it

RNRO Palude la Vela
Comune di Taranto
a.deroma@comune.taranto.it

PNR Salina di Punta della Contessa
agronomonardelli@gmail.com
[ufficioprotocollo@pec.comune.brindi
si.it](mailto:ufficioprotocollo@pec.comune.brindi
si.it)

RNRO Boschi di S. Teresa e dei Lucci
Brindisi
agronomonardelli@gmail.com

RNRO Bosco di Cerano
Comune di Brindisi
agronomonardelli@gmail.com

RNRO del Litorale Tarantino Orientale
Comune di Manduria
litoraletarantino@libero.it

RNRO Palude dei Conte e Duna Costiera

www.regione.puglia.it

Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari

Indirizzo, Lungomare N. Sauro, 45 - 70121 Bari - Tel. n. : 080 5405273 - Fax: 080 5409511

mail: il.tecchio@regione.puglia.it



**REGIONE
PUGLIA**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO
RURALE ED AMBIENTALE**

**SEZIONE COMPETITIVITA' DELLE FILIERE
AGROALIMENTARI**

Comune di Porto Cesareo
protocollo@comune.portocesareo.le.it
RNRO Bosco delle Pianelle
Comune di Martina Franca
info@riservaboscopianelle.it

RNRO dei Laghi di Conversano e
Gravina di Monsignore
Comune di Conversano
dir.ambiente@comune.conversano.ba.it

Oggetto: L.R. n. 8 del 23 marzo 2015 " Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia". *Trasmissione verbale.*

Con la presente comunicazione si trasmette in allegato il verbale della riunione del 05 novembre 2019 per gli adempimenti di competenza.
cordialità

AP Servizi al Territorio
(Dott. Francesco Matarrese)

Il Dirigente del Servizio
(Dott. Nicola Laricchia)

Il Dirigente della Sezione
(Dott. Luigi Trotta)

www.regione.puglia.it

Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari
Indirizzo, Lungomare N. Sauro, 45 - 70121 Bari - Tel. n. : 080 5405273 - Fax: 080 5409511
www.regione.puglia.it

VERBALE DI RIUNIONE

Il giorno 05/11/2019 alle ore 11,00, presso l'Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimentari – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari, a seguito di convocazione inviata agli Enti come meglio specificati nella nota prot. n. 10385 del 22/10/2019, si è tenuto apposito incontro sulle tematiche previste dall'art.4 della L.R. n. 8/2015.

All'incontro sono presenti:

Dott. Nicola Laricchia Dirigente del Servizio Associazionismo, Qualità e Mercati della Regione Puglia

Dott. Francesco Matarrese – Funzionario regionale A.P. "Servizi al Territorio";

Arch. Maria Giovanna dell'Aglio – responsabile ufficio tecnico PNAM

Dott. Domenico Nicoletti– Direttore dell'Ente PNAM

I presenti danno atto della legge regionale 5 luglio 2019, n. 33 "Modifiche e integrazioni alla legge regionale 20 dicembre 2017, n. 59 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma, per la tutela e la programmazione delle risorse faunistico-ambientali e per il prelievo venatorio) e alla legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109)". L'art. 2 - Modifica dell'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 - stabilisce che al comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 23 marzo 2015, n. 8 (Disciplina della coltivazione, ricerca, raccolta, conservazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati nel territorio della Regione Puglia. Applicazione della legge 16 dicembre 1985, n. 752, come modificata dalla legge 17 maggio 1991, n. 162 e della legge 30 dicembre 2004, n. 311, articolo 1, comma 109), come modificato dall'articolo 81 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 e successivamente dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 dicembre 2018, n. 54, dopo le parole "nei rispettivi ambiti amministrativi", sono aggiunte le seguenti: ", assicurando priorità ai residenti in tali ambiti."

I rappresentanti del Parco nazionale dell'alta murgia trasmettono, con richiesta di inserire a verbale, la deliberazione del consiglio direttivo n. 4/2019 con la quale, tra l'altro, il Parco Nazionale dell'Alta Murgia approva le modalità di rilascio delle autorizzazioni alla ricerca e raccolta dei tartufi per l'annualità 2018/2019, con particolare riguardo all'applicazione del principio di priorità per i residenti nei comuni del Parco.

I rappresentanti del parco espongono quanto segue:

- la necessità di dar corso agli indirizzi della citata deliberazione n. 4/2019 nel solco della norma regionale n. 33/2019
- la necessità di aggiornare il numero totale delle autorizzazioni in base ad uno studio su basi scientifiche
- la possibilità di modificare per l'anno in corso il numero delle autorizzazioni, modificando contestualmente il numero di cani e il quantitativo massimo raccogliabile di tartufi.

I presenti, in assenza di qualsivoglia contributo scientifico che indirizzi sulla più corretta determinazione del numero di tali autorizzazioni in relazione alla necessità di non alterare gli ecosistemi che caratterizzano le aree di raccolta, concordano sulla necessità di confermare il numero di autorizzazioni già determinate per l'anno 2018 e più nello specifico:

- a) un numero di **70** autorizzazioni alla ricerca e raccolta da rilasciare per il periodo dal 30 ottobre 2019 al 30 settembre 2020 per il territorio del Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
- b) un numero di **50** autorizzazioni alla ricerca e raccolta da rilasciare per il periodo dal 30 ottobre 2019 al 30 settembre 2020 per il territorio del Parco Nazionale del Gargano;
- c) in riferimento al numero ed agli ettari dei rimanenti Parchi Naturali Regionali nei quali è possibile procedere alla ricerca e raccolta di tartufi, anche al fine di non alterare gli ecosistemi che caratterizzano le aree di raccolta e proporzionalmente ai Parchi Nazionali, può ritenersi congruo un numero di **30** autorizzazioni alla ricerca e raccolta da rilasciare per il periodo dal 30 ottobre 2019 al 30 settembre 2020,

onnicomprensivo per tutti i parchi naturali regionali. Sarà cura dei Parchi Naturali Regionali individuare le forme utili all'attribuzione delle predette 30 autorizzazioni alla ricerca e raccolta tra i parchi regionali medesimi ed a comunicare le decisioni conseguenti alla Regione Puglia – Assessorato alle Risorse Agroalimentari – Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale – Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari.

I presenti concordano, altresì, sulla necessità di produrre uno studio su basi scientifiche che orienti le decisioni in ordine al numero ed alle modalità di tali autorizzazioni in relazione alla necessità di non alterare gli ecosistemi che caratterizzano le aree di raccolta.

Il Parco rappresenta la possibilità di farsi carico di tale studio e dei relativi costi per il territorio del PNAM, fermo restando la congiunta condivisione degli obiettivi che lo studio si prefigge di realizzare. Si concorda sulla possibilità per l'anno in corso di modificare il numero di autorizzazioni, qualora lo studio scientifico produca in tempo utile risultati in tale direzione.

I presenti, infine, condividono la proposta di applicare il principio della rotazione per il successivo anno alternativamente all'applicazione del sorteggio, qualora il numero di domande fosse superiore al numero massimo stabilito di autorizzazioni.

Bari, 5/11/2019

il verbalizzante

Dott. Nicola Laricchia

Arch. Maria Giovanna dell'Aglio

Dott. Domenico Nicoletti

Dott. Francesco Matarrese

